

S T U D I O L E G A L E

Lavoro –civile -amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it

Al Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma

protocollo@pec.gpdp.it

Al Direttore Generale ASL FR- Dott. Stefano LORUSSO

AL Direttore Amministrativo ASL FR-Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro

Al Direttore Sanitario ASL FR-Dott.ssa Patrizia Magrini

Oggetto: Azienda sanitaria locale di Frosinone –

ESPOSTO al Garante della Privacy

Immediata richiesta di formale revoca della disposizione/Avviso al personale datato 30 marzo 2020 sottoscritto autonomamente dal Direttore SC

Professioni sanitarie, dott.ssa Lorena Martini pubblicato sul sito intranet della medesima ASL

Richiesta immediati provvedimenti ed apertura procedura disciplinare nei confronti della dott.ssa Lorena Martini

Scrivo in nome per conto e nell'interesse della OS Fials, in persona del Segretario provinciale, D'Angelo Francesco, per evidenziare, rappresentare ed esporre quanto di seguito.

Già con missiva del 31 marzo 2020, la scrivente OS FIALS aveva richiesto l'immediata revoca di un avviso pubblicato sul sito intranet della ASL di Frosinone sottoscritto dal Direttore SC Professioni sanitarie, dott.ssa Lorena Martini, recante modalità operative relative alla 'sorveglianza sanitaria' del personale senza che vi fosse la sottoscrizione e/o la formale condivisione del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione aziendale e la previsione nel DVR ed, in ogni caso e comunque, esorbitando all'evidenza, dalle proprie dirette competenze.

Tra le misure disposte dal citato Direttore SC Professioni sanitarie, **v'è quella di istituire un registro di reparto in cui riportare data, ora, nome e cognome dell'operatore e la relativa temperatura corporea(TC).**

Sta di fatto che, a seguito del soprarichiamato intervento sindacale tale disposizione/avviso al personale in data 01 aprile 2020 risulterebbe rimosso al sito intranet.

E' evidente, tuttavia, che chi ha provveduto a 'stampare' la disposizione il 30 o 31 marzo 2020, non rivendendola più sul sito non può ritenere affatto che la stessa sia stata revocata per cui continua ad applicarla.

E' necessaria, quindi, una missiva del Direttore generale nel quale si fa espresso richiamo alla revoca della disposizione.

Non si comprende il 'lassismo' della direzione generale a meno di non ipotizzare che non si voglia adottare un provvedimento formale per non evidenziare la non correttezza della condotta del Direttore di SC Professioni sanitarie ed al quale dovrebbe seguire un richiamo ad un maggior rispetto delle proprie competenze ed ad evitare di adottare iniziative non condivise con i soggetti/dirigenza competente, soprattutto in una situazione emergenziale che rende ancor di più grave la condotta tenuta (**che andrebbe stigmatizzata con l'apertura di un apposito procedimento disciplinare, pur comprendendo che tal iniziativa non è diretta ad 'un semplice operatore del comparto' – per il quale non vi sarebbero stati tentennamenti – ma nei confronti di un Direttore di Struttura!!**)

Senonché, come detto, tale provvedimento è necessario perché continua ad essere applicato (peraltro anche presso le sedi distrettuali: vedasi, ad es. Distretto D).

Si badi che quanto disposto dal Direttore della SC Professioni sanitarie si pone in contrasto e viola la privacy (di qui la segnalazione/esposto al Garante della Privacy al quale si chiede un diretto ed immediato intervento)

Non si può tenere presso ciascun reparto/struttura un registro che riporta il nominativo dell'operatore e l'indicazione della temperatura senza adottare una serie di iniziative intese a garantire la protezione di tali dati sensibili!

Soccorre, in proposito, il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" Sottoscritto il 14 marzo *tra le organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri dell'Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute.*

In tale ambito si sono precisati taluni aspetti relativi proprio alla rilevazione della temperatura corporea ed alle modalità di espletamento

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine, si aggiunge nel Protocollo, si suggerisce di:

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;

2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM

11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

In considerazione di quanto sopra, si richiede un intervento immediato diretto del Garante della Privacy per sollecitare il Direttore Generale della ASL di Frosinone a disporre con apposita comunicazione al personale aziendale l'immediata revoca della disposizione di cui trattasi del Direttore della SC Professioni sanitarie

Si chiede poi, l'attivazione di apposita procedura disciplinare nei confronti del citato Direttore di SC.

Frosinone 02 aprile 2020

Il Segretario Provinciale Fials
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso